

bureau **Plattner**

CORSO DI FORMAZIONE 55 ORE ESPERTO DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA



18 marzo 2022

Marcello Pollio

Professore incaricato di Crisi e risanamento d'impresa - Università Telematica Pegaso
Dottore Commercialista - Revisore legale - Equity Partner Bureau Plattner

Filippo Pongiglione

Dottore Commercialista - Revisore legale - Associate Bureau Plattner

Agenda

- **Il ruolo dell'esperto nel giudizio sulle misure protettive e cautelari**
- **Il contenuto della relazione finale**
- **Le misure premiali ed il ruolo dell'esperto**
- **L'assenza o il venir meno di concrete possibilità di risanamento dell'impresa**
- **Il debito fiscale ed erariale: il ricorso all'art. 182-ter L.F.**

Le fasi della Cnc



Durata dell'incarico e delle attività: 180 gg + 180 gg (se tutte le parti lo chiedono e l'esperto acconsente)

Il decreto dirigenziale

Il contenuto del decreto attuativo

Sezione I	Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento – disponibile on line
Sezione II	Check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento per la analisi della sua coerenza
Sezione III	Protocollo di conduzione della composizione negoziata
Sezione IV	La formazione degli esperti
Sezione V	La piattaforma e relativi allegati
Allegato 1	Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate
Allegato 2	Istanza on line
Allegato 3	Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI ED ALBI

Il Direttore generale,

DECRETA

E' recepito il "il documento predisposto nell'ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Ministra della giustizia con decreto del 22 aprile 2021" trasmesso dall'Ufficio Legislativo con nota prot. DAG 0192879.E del 27 settembre 2021, di seguito riportato.

Roma, 28 settembre 2021

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo

Firmato digitalmente da
MIMMO GIOVANNI
C=IT
O=MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/80184430587

Decreto dirigenziale emanato il 28/09/2021 dal Ministero della Giustizia per il funzionamento della nuova procedura di composizione negoziata della crisi (Cnc)

bureau **Plattner**

© marcello.pollio@bureauplattner.com

Cosa fa l'esperto?

ART. 2, CO. 2

Agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

ART. 5, CO. 5

Accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica.
Se ritiene siano concrete incontra le altre parti interessate e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri

ART. 11, CO. 1

Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente concludere una soluzione prevista dallo stesso art. 11: strumenti interni alla CNC o strumenti concorsuali

ART. 14, CO. 4 E 5

4. (...) La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
5. (...) Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all'articolo 11, comma 2, si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

UN CONSULENTE TERZO – MEDIATORE CHE ESPRIME IL PROPRIO PARERE PER RAGGIUNGERE LA
COMPOSIZIONE DELLA CRISI
E DEFINIRE/OMOLOGARE UNO STRUMENTO DI RISTRUTTURAZIONE .

Il ruolo dell'esperto indipendente

- ➔ **Affianca l'imprenditore (non lo sostituisce)**
- ➔ **Possiede competenze ed esperienze nelle tecniche di facilitazione**
- ➔ **Conferisce forza e credibilità alla posizione dell'impresa**
- ➔ **Partecipa a tutte le fasi della composizione negoziata della crisi**
- ➔ **Rassicura i creditori e le parti interessate** *(rilascia pareri e può essere chiamato a sottoscrivere l'accordo)*
- ➔ **Verifica costantemente la funzionalità ed utilità delle trattative rispetto al risanamento**
- ➔ **Verifica l'assenza di atti pregiudizievoli per i creditori**

Misure protettive e cautelari

Art. 6. Misure protettive

- 1. L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio.** L'istanza di applicazione delle misure protettive è **pubblicata nel registro** delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, **i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti.**
- 2.** Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d).
- 3. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.**
- 4.** Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.
- 5. I creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1.**

Art. 7 Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari

1. Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 6, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 6, comma 1, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal registro delle imprese.

2. L'imprenditore, unitamente al ricorso, deposita:

- a) i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;*
- b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;*
- c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;*
- d) un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;*
- e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;*
- f) l'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata*

Misure protettive e cautelari

Art. 7 Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari

3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Il decreto è notificato dal ricorrente con le modalità indicate dal tribunale che prescrive, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento. Il tribunale, se verifica che il ricorso non è stato depositato nel termine previsto dal comma 1, dichiara l'inefficacia delle misure protettive senza fissare l'udienza prevista dal primo periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza.
4. All'udienza il tribunale, sentiti le parti e l'esperto e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti. Su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.
5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni.
6. Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.
7. I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono nella forma prevista dagli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo. Contro l'ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.

Indicazioni operative (decreto dirigenziale)

SEZIONE III - PROTOCOLLO DI CONDUZIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA.

6. Indicazioni operative in caso di misure protettive e cautelari

- 6.1. Nel caso di misure di protezione del patrimonio o di misure cautelari a protezione delle trattative, si dovranno considerare l'opportunità, il contenuto e le parti destinatarie dell'istanza, tenendo conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti elementi: *(i)* disponibilità finanziarie e copertura del fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione dei pagamenti dovuti; *(ii)* conseguenze delle misure protettive sugli approvvigionamenti e rischio che i fornitori pretendano pagamenti delle nuove forniture all'ordine o alla consegna; *(iii)* nel caso di estensione delle misure protettive alle esposizioni bancarie, rischio della loro riclassificazione a 'crediti deteriorati'²⁵ con conseguenze sulla nuova concessione di credito.
- 6.2. Durante le trattative l'esperto verifica periodicamente, anche attraverso la Piattaforma Telematica, se si sia dato corso alla pubblicazione nel registro delle imprese di cui all'articolo 6, comma 1.

Indicazioni operative (decreto dirigenziale)

- 6.3. Quando è sentito dal tribunale nel giudizio di conferma delle misure protettive o di rilascio delle misure cautelari, l'esperto rappresenta lo stato delle trattative, l'attività svolta e l'esito delle analisi di cui al paragrafo 2 e di quelle eventualmente già condotte di cui al paragrafo 4 e fornisce al tribunale le informazioni richieste.
- 6.4. In caso di richiesta di proroga delle misure protettive, l'esperto rappresenta lo stato delle trattative ed esprime il proprio parere in merito alla sussistenza, a quella data, della praticabilità del risanamento dell'impresa, anche in via indiretta, e all'esigenza di prorogare le misure protettive per salvaguardare l'esito delle trattative.
- 6.5. Quando sono state concesse misure protettive, l'esperto segnala al tribunale ogni elemento rilevante per la loro revoca o l'abbreviazione della loro durata ai sensi dell'articolo 7, comma 6, se ritenga che esse non soddisfino più l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o siano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.

L'esperto rappresenta:

- a) Lo stato delle trattative**
- b) L'attività svolta**
- c) L'esito delle analisi sulla situazione contabile e sui flussi finanziari (se già svolte)**
- d) Richiesto parere anche in caso di proroga delle misure protettive**
- e) L'esperto segnala tempestivamente qualsiasi elemento rilevante per la revoca o abbreviamento del termine concesso**

Parere dell'esperto

Tribunale di ____

Il sottoscritto ____, nella sua qualità di esperto indipendente nella procedura di CNC in epigrafe ____

Premesso che

Descrizione aggiornata con indicazione delle attività compiute:

- A) **Convocazione dell'imprenditore** per valutare l'esistenza di una **concreta prospettiva di risanamento**
- B) **Richiesta di informazioni all'organo di controllo, al revisore legale e alle rappresentanze sindacali** in caso di azienda con più di 15 dipendenti (cfr. art. 5, co. 5, DL 118/2021)
- C) **Consultazioni delle principali funzioni aziendali** (commerciali, operativa, risorse umane, contabile) sulle cause del declino dell'impresa (cfr. Sez. II, par. 3.2 decreto dirigenziale)
- D) Esecuzione del **test pratico** o eventuale correzione dello stesso
- E) Compilazione **check list** nella parte riservata all'esperto
- F) Redazione, ove non disponibile, di un **relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico finanziaria**, ed un elenco aggiornato dei creditori
- G) **Segnalazione all'imprenditore di eventuali carenze della situazione contabile o del piano di risanamento**, con indicazione delle correzioni (cfr. Sez. III, par. 4.2, decreto dirigenziale)
- H) **Convocazione delle parti interessate alle trattative**, qualora siano ravvisate concrete prospettive di risanamento (cfr. art. 5, co. 5, D.L. 118/2021)
- I) **Stato delle trattative**
- J) **Verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento**

La relazione finale

La relazione finale

L'incarico dell'esperto si conclude con il rilascio di una **relazione finale**, da caricare sulla piattaforma telematica e da comunicare all'imprenditore (oltre che al tribunale qualora siano state concesse misure protettive)

➡ La relazione è prevista **anche nel caso in cui**, nel corso dello svolgimento dell'incarico, l'esperto ravvisi che **non sussista o sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento dell'impresa**, anche in via indiretta attraverso la cessione dell'azienda o di suoi rami.

➡ Nella relazione l'esperto deve rendicontare:

- **l'attività svolta**
- **i comportamenti tenuti dalle parti**
- **i risultati ottenuti**

Ai fini delle verifiche demandategli, l'esperto può richiedere all'imprenditore, al suo organo di controllo e al revisore legale, quando in carica, ogni informazione che ritenga utile o necessaria. **Tutte le parti hanno il dovere di una leale informativa e collaborazione.**

La relazione finale

Il **decreto dirigenziale** fornisce indicazione degli elementi che l'esperto dovrebbe indicare nella propria relazione:

- **descrizione dell'attività svolta**, con l'allegazione dei verbali o delle audio e videoregistrazioni, se l'allegazione è consentita dalle parti che li hanno sottoscritti;
- **se l'imprenditore si sia avvalso delle facoltà di cui agli articoli 6** (misure protettive), **7** (procedimento relativo alle misure protettive e cautelari) e **8** (sospensione obblighi e cause scioglimento)
- **il deposito del ricorso di cui all'articolo 7, comma 1, e il termine delle misure protettive concesso**
- **le informazioni sullo stato delle eventuali misure cautelari o esecutive** già disposte e sui **ricorsi eventualmente pendenti per la dichiarazione di fallimento** o di accertamento dello stato di insolvenza
- **le autorizzazioni richieste e quelle concesse**
- le considerazioni sulla **perseguibilità del risanamento e sulla idoneità della soluzione individuata**

La relazione finale

Attività esperto indipendente	Riferimento D.L. 118/2021
Relazione finale	Art. 5, co. 8: <i>“Al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all’imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti”.</i> Art. 11, co. 1, lett. a): <i>“1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all’articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente:</i> <i>a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all’articolo 14 se, secondo la relazione dell’esperto di cui all’articolo 5, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni (...)”</i> Art. 18, co. 3: <i>“Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell’esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile. L’ausiliario fa pervenire l’accettazione dell’incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All’ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4 -bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all’articolo 35.2 del predetto decreto”.</i>

La relazione finale

SEZIONE III - PROTOCOLLO DI CONDUZIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA.

14. Conclusione dell'incarico e relazione finale dell'esperto

14.2. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella Piattaforma Telematica e comunica all'imprenditore e, in caso di misure protettive e cautelari, trasmette al tribunale, mediante accesso al fascicolo telematico³⁰, affinché il tribunale possa pronunciarsi sull'efficacia delle misure. Alla relazione hanno accesso, per il tramite della Piattaforma Telematica, l'imprenditore, i suoi professionisti e l'organo di controllo ed il revisore legale, se in carica, e, ai soli fini della liquidazione del compenso, il soggetto che ha nominato l'esperto. L'inserimento della relazione finale nella Piattaforma Telematica è necessario ai fini dell'archiviazione del procedimento da parte del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente.

La relazione finale

14.3. È opportuno che dalla relazione finale dell'esperto risultino quanto meno:

- 14.3.1. la descrizione dell'attività svolta, con l'allegazione dei verbali o delle audio e videoregistrazioni, se l'allegazione è consentita dalle parti che li hanno sottoscritti;
- 14.3.2. se l'imprenditore si sia avvalso delle facoltà di cui agli articoli 6, 7 e 8;
- 14.3.3. il deposito del ricorso di cui all'articolo 7, comma 1, e il termine delle misure protettive concesso;
- 14.3.4. le informazioni sullo stato delle eventuali misure cautelari o esecutive già disposte e sui ricorsi eventualmente pendenti per la dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza;
- 14.3.5. le autorizzazioni richieste e quelle concesse;
- 14.3.6. le considerazioni sulla perseguibilità del risanamento e sulla idoneità della soluzione individuata.

14.4. Quando siano stati stipulati con le parti interessate uno o più contratti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), l'esperto esprimerà nella relazione finale il proprio parere motivato circa l'idoneità del contratto ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni. A tal fine sarà anche opportuno tenere conto anche della sostenibilità del debito da parte dell'impresa per il periodo di due anni dalla data di conclusione del contratto.

14.5. Quando sia stato raggiunto un accordo con i creditori ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), l'esperto, nel valutare se sottoscriverlo, terrà conto della sua idoneità al superamento dello squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario, anche alla luce della *check-list* di cui alla **Sezione II**.

- ***Descrizione dell'attività svolta***
- ***Utilizzo misure preventive/cautelari***
- ***Autorizzazioni richieste e concesse***
- ***Perseguibilità del risanamento***
- ***assicurabilità della continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni***
- ***Superamento della situazione di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario***

La relazione finale

14.6. Quando le parti intendano pervenire alla soluzione di cui all'articolo 11 comma 2:

14.6.1. potrà accadere che l'accordo sia già stato perfezionato ed attestato dal professionista: l'esperto ne dà conto nella relazione finale;

14.6.2. in tutti gli altri casi è opportuno che l'esperto, se le parti lo autorizzano, dia conto della puntuazione (*term sheet*) sulla quale è stato manifestato il consenso: ciò anche per consentire al giudice ogni valutazione sulla percentuale necessaria.

14.7. Quando invece, in esito alle trattative, non sia stato raggiunto alcun accordo con le parti interessate, l'esperto può riportare nella relazione finale, anche ai fini della valutazione del compenso da parte del soggetto che lo ha nominato, la propria opinione sulla praticabilità, tra gli esiti di cui all'articolo 11, di una soluzione concordata della crisi.

14.8. L'esperto, se ha stimato l'effetto della liquidazione dell'intero patrimonio, lo rappresenta nella relazione finale; terrà conto, inoltre, di quanto suggerito ai par. 12 e 13 della presente Sezione.

14.9. L'esperto che sia stato designato quale esperto unico di gruppo può rendere una relazione finale unitaria nel caso in cui lo svolgimento delle trattative sia stato congiunto.

Misure premiali

Conclusioni delle trattative (art. 11)

1. Quando è individuata una **soluzione idonea al superamento della situazione** di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente:

a) **concludere un contratto**, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 14 se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 5, comma 8, **è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni**;

b) concludere una **convenzione di moratoria** ai sensi dell'articolo 182-octies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) concludere un **accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto** che produce gli **effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d)**, del regio decreto n. 267 del 1942; in tal caso non occorre l'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d)

la sottoscrizione del piano da parte dell'esperto non equivale all'attestazione ex art. 67, co. 3, lett. d), L.F.

→ l'esperto non può incorrere nelle responsabilità in capo all'attestatore

Misure premiali (art. 14)

Art. 14 - Misure premiali	
1.	Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle composizioni negoziate previste dall'articolo 11, commi 1 e 2, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.
2.	Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all'articolo 2, comma 1.
3.	Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.
4.	In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.
5.	Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all'articolo 11, comma 2, si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6.	Nel caso di successiva dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.

L'intervento dell'esperto

Misure premiali (art. 14)

prevista possibilità di chiedere **all'Agenzia delle Entrate una rateazione delle imposte (dirette ed iva) dovute e non versate**



l'esperto sarà chiamato a sottoscrivere la relativa istanza quale garanzia e tutela per i creditori a conferma dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà

Rateazione fiscale «amministrativa» – art. 14 co. 4

4. In caso di pubblicazione nel R.I. del contratto con uno o più creditori (art. 11, co. 1, lett. a) e dell'accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto, idoneo a produrre effetti del PAR (art. 11, co. 1, lett. c)



l'ADE concede al debitore, su istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili sui debiti [a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta e IVA] non ancora iscritti a ruolo, e relativi accessori.



si applicano, in quanto compatibile, l'art. 19 D.P.R. 1973, n. 602.

- **la sottoscrizione dell'esperto è prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà**
- **La rateazione decade automaticamente (i) in caso di successivo accesso al CP, (ii) in caso di fallimento (o accertamento stato di insolvenza), (iii) in caso di mancato pagamento anche di 1 sola rata alla sua scadenza**

5. Dalla pubblicazione nel R.I. del contratto e dell'accordo di cui all'art. 11, co. 1, lettere a) e c) o degli accordi di cui all'art. 11, co. 2, si applicano:
- (i) l'art. 88, co.4-ter TUIR [detassazione bonus da falcidia]
 - (ii) l'art. 101, co. 5, TUIR [deducibilità, in capo al creditore, perdite su crediti]



- *... espunto in sede di pubblicazione in G.U. riferimento all'art. 26, co 3-bis decreto IVA (nota di variazione iva)*
- *richiamo agli ADR (ordinari e speciali) opportuno, ma impreciso e non coordinato con la normativa di settore (dies a quo detassazione bonus e deducibilità perdite è la «omologazione», non la «pubblicazione»)*

Esito negativo delle trattative

Esito negativo delle trattative

l'esperto, nella propria relazione, deve illustrare i **risultati ottenibili dalla liquidazione del patrimonio del debitore e sulle garanzie offerte** dagli eventuali proponenti l'acquisto dell'azienda, di suoi rami o di singoli cespiti



analisi a base della valutazione da parte del tribunale della **proposta di concordato semplificato ex art. 18 DL 118/2021**
(omologazione della proposta di concordato senza l'attestazione del professionista indipendente e senza l'espressione di voto da parte dei creditori).

Nei casi di composizione negoziata di imprese sotto soglia, ovvero di soggetti non fallibili, l'esperto, qualora non sussistano i presupposti per raggiungere un accordo con i creditori, svolgerà anche i compiti di gestore della crisi di cui alla L. 3/2012.

Concordato preventivo semplificato

Art. 18. Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

1. Quando ***l'esperto nella relazione finale dichiara*** che le trattative si sono svolte secondo ***correttezza e buona fede***, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, ***l'imprenditore può presentare***, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, ***una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161***, secondo comma, lettere a), b), c) e d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.

2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 111, 167, 168 e 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, ***acquisiti la relazione finale*** di cui al comma 1 e il ***parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte***, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.

(...)

Concordato preventivo semplificato (art. 18)

- non è prevista votazione della proposta (i creditori potranno comunque proporre opposizione all'omologazione)
- non è richiesta la soddisfazione minima di una percentuale per i creditori chirografari
- non è richiesto all'ausiliario nominato (a differenza di quanto previsto per il commissario giudiziale) un controllo sulla veridicità dei dati contabili né un giudizio di fattibilità
- l'ausiliario non è chiamato ad esprimersi in ordine alle cause della crisi, alla condotta dell'amministrazione e pare non dover redigere neanche un inventario dei beni del debitore
- non è richiesta la redazione del piano di cui all'articolo 161, comma 2, lettera e), L.F.
- non è richiesta la relazione del professionista, designato dal debitore, ex articolo 161, comma 3, L.F.

 **Convenienza rispetto all'alternativo scenario fallimentare**

Disciplina della liquidazione del patrimonio

Art. 19. Disciplina della liquidazione del patrimonio

- 1. Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, **un liquidatore**. Si applicano, in quanto compatibili, **le disposizioni di cui all'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267**.*
- 2. Quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 18 comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il **trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda** o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all'offerta e alla vendita si **applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile**.*
- 3. Quando il piano di liquidazione prevede che l'offerta di cui al comma 2 debba essere accettata prima della omologazione, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.*
(...)

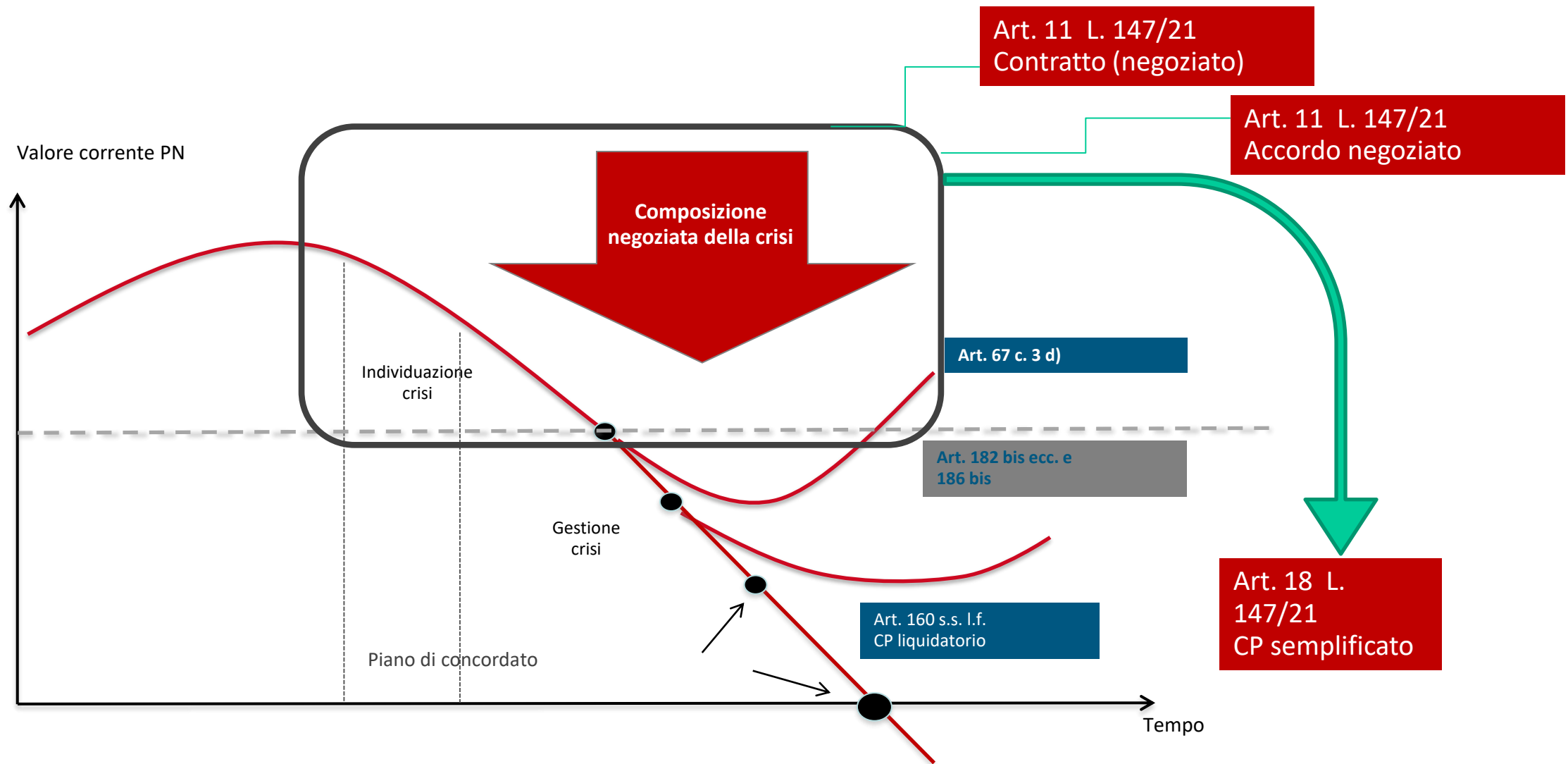
Offerta per l'azienda o ramo d'azienda da parte di soggetto già individuato

➡ **Deroga a procedimento competitivo e alle disposizioni di cui all'art. 182 L.F.**

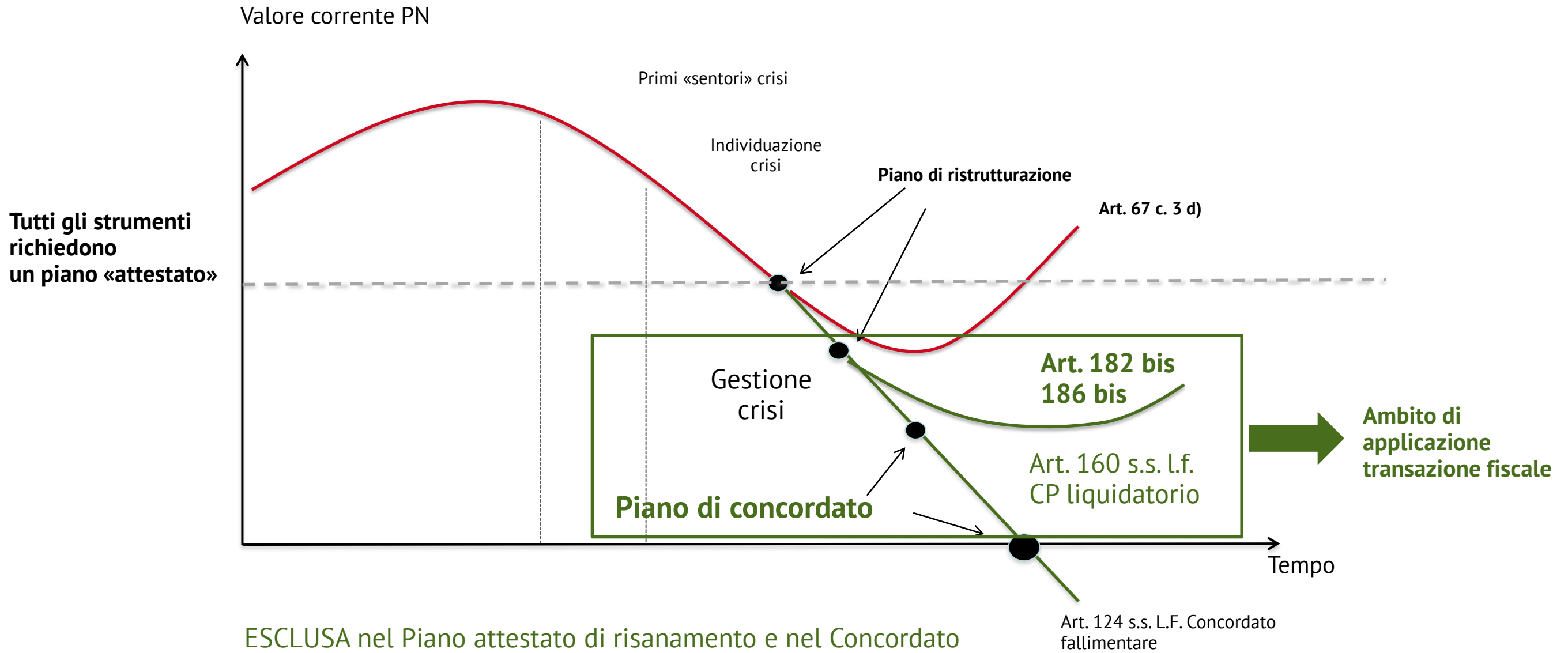
Il liquidatore giudiziale provvede alla vendita previa verifica dell'assenza di soluzioni migliori sul mercato

Il debito fiscale ed erariale: il ricorso all'art. 182-ter L.F.

CNC e strumenti di composizione della crisi



Utilizzo strumenti negoziale e transazione fiscale



ESCLUSA nel Piano attestato di risanamento e nel Concordato fallimentare

bureau **Plattner**

© marcello.pollio@bureauplattner.com

Il trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 182 ter L.F.

- ➡ ***accordo con il Fisco ed Enti previdenziali volto ad ottenere riduzione o dilazione del debito tributario-previdenziale***
Pagamento falcidiato di tributi, sanzioni e interessi, e/o proposta di dilazione anche oltre i limiti della rateazione esattoriale ex art. 19 dpr 602/73
- ➡ ***attuabile nell'ambito delle trattative che precedono la stipula di un ADR oppure del CP***
- ➡ ***attuabile se prevista soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione (scenario fallimentare)***
↙
giudizio di convenienza ex art. 160, co. 2, L.F.

Il trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 182 ter L.F.

accordo con il Fisco tramite riduzione o dilazione debito tributario nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione di un ADR oppure del CP



Pagamento falcidiato di tributi, sanzioni e interessi, e/o proposta di dilazione anche oltre i limiti della rateazione esattoriale ex art. 19 dpr 602/73

- **ESCLUSA** nel Piano attestato di risanamento e nel Concordato fallimentare
- **INCOMPATIBILE** con la L.C.A.

Si perfeziona con la sottoscrizione delle parti (*) e produce «effetti» con omologazione del CP (e del ADR) ()**

(*) nel Cp: voto alla proposta nell'adunanza creditori; in Adr: apposito atto

(**) L. 159/2020, anticipando le disposizioni del CCII, ha introdotto la possibilità di omologa del CP o ADR anche in caso di mancata adesione degli Enti fiscali-previdenziali

Il trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 182 ter L.F.

LIMITI

- Il Piano CP (SOLO in presenza della Perizia ex art. 160, co. 2 L.F.) può prevedere falcidia tributi (IVA e ritenute comprese), contributi ed accessori, **ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE** attivazione della procedura ex art. 182 ter
- Esclusi dalla TF tributi locali
- La quota falcidiata va inserita in apposita “classe” (per consentire *cram down*)

PROCEDURA

- (non più) “consolidamento” debito (ma solo attestazione debito) entro 30 giorni
- votazione proposta (credito complessivo) ai sensi dell’art. 178 L.F. espressa dall’Ufficio → **NOVITA’ L. 159/2020**
OMOLOGAZIONE SENZA ADESIONE
- Adesione/rifiuto soggetti a parere D.R.E. – [Diniego impugnabile in CTP (Consiglio di Stato 28.9.2016)]
- Agente riscossione vota limitatamente agli oneri di riscossione

EFFETTI

- In caso di omologa CP (con TF approvata):
 - (i) **NON ESISTE PIU’** la **cristallizzazione debito tributario**
 - (ii) **prosecuzione liti fiscali pendenti**
- Il debitore può escludere da TF atti di accertamento tempestivamente impugnati, previa collocazione di tali crediti in classe *ad hoc* (crediti contestati)

Il trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 182 ter L.F.

**Nel caso di esecuzione «collettiva» sui beni del debitore, i crediti tributari e contributivi godono (quasi) tutti di privilegio generale mobiliare
(art. 2778 c.c.)**

- n. 1): art. 2753 (*Contributi INPS e INAIL*)
- n. 2): art. 2771 (*Tributi diretti imputabili ai redditi immobiliari*) quando il privilegio si esercita separatamente sopra frutti, fitti e pigioni degli immobili
- n. 7): art. 2758 (*Tributi indiretti e Rivalsa IVA*, sui beni mobili cui si riferiscono)
art. 2759 (*Crediti per tributi diretti* relativi al R.I. per i 2 anni anteriori a quello in cui si procede, sui beni mobili dell'impresa)
- n. 8): art. 2754 (*Contributi per altre forme di prev. obbligatorie + 50% accessori su tali contributi e su quelli di cui all'art. 2753*)
- n. 18): art. 2752, co. 1 [*Tributi diretti e Irap (*)*, comprese le sanzioni]
- n. 19): art. 2752, co. 3 (*IVA + sanzioni*)
- n. 20): art. 2752, co. 4 (*Tributi locali – debito in linea capitale*) (*)

(*) Il credito “concorsuale” ICI (IMU) è privilegiato ex art. 2752 u.c. c.c. (Cass. SS.UU. 11930/2010; Cass. 7826/2011)

(*) L' Irap gode (dal 2007) del privilegio ex art. 2752, co. 1, c.c., che secondo Cassazione deve essere riconosciuto anche per gli anni precedenti (Cass. 4861/2010; Cass. 24608/2010)

Requisiti



SOGGETTIVO

**persone (fisiche o giuridiche)
assoggettabili al fallimento**

Art. 1 L.F. (negli ultimi 3 esercizi)

a) attivo patrimoniale < € 300.000

b) ricavi lordi < € 200.000

c) debiti (anche non scaduti) < € 500.000



OGGETTIVO

sussistenza di uno stato di crisi:

lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (cfr. art. 2, lett. a), CCII)

Ambito di riferimento

A) Tributi e relativi accessori amministrati dalle Agenzie fiscali

- Crediti erariali (privilegiati e chirografari) anche se non iscritti a ruolo
- tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Dogane:
IRES, IVA, IRAP e addizionali IRPEF, IRPEF, anche relativamente ai debiti discendenti dal mancato versamento delle relative ritenute, le imposte indirette quali imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposte sostitutive dei tributi ammessi (imposta di bollo, tasse di concessione governativa, tassa di circolazione delle autovetture, imposta sugli intrattenimenti)
- Interessi, interessi di mora e sanzioni amministrative

B) Crediti vantati dagli istituti previdenziali e assistenziali per contributi, premi e accessori di legge

- *INPS, INAIL, INPDAI, INPGI, ENPALS, Cassa Edile*

Ambito di riferimento

Esclusi:

tributi locali (IMU, TASI, TARI, TOSAP, imposta di soggiorno, imposta di scopo), in quanto la fase di accertamento e riscossione è amministrata direttamente dagli enti locali (e non dalle agenzie fiscali).



Tributi locali affidati ad agenzia fiscale?

CNDCEC e FNC parere favorevole ad estensione TF (cfr. documento del 31/01/2016 e del 4/5/2018)

In ogni caso applicabile falcidia secondo i generali criteri previsti dall'art. 160, co. 2, L.F.

Principi da seguire nella predisposizione di proposta di TF

a) limitazione della falcidiabilità dei crediti tributari

Gli Enti fiscali-previdenziali devono essere soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, tenuto conto dell'ordine delle cause di prelazione

→ soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile attraverso l'**alternativa liquidazione** tenuto conto del valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione dell'Erario, attestato da un professionista munito dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), L. F.

b) divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari rispetto ai crediti di rango inferiore

la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie offerti all'Erario **non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore e a quelli offerti ai creditori chirografari**

Fasi della transazione fiscale

1) Presentazione della proposta di transazione fiscale (p.e.c. o deposito cartaceo), con i seguenti documenti:

- il piano di ristrutturazione dei debiti
- una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa (art. 161, comma 2, lett. a), L.F.)
- uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione (art. 161, comma 2, lett. b), L.F.)
- l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore (art. 161, comma 2, lett. c), L.F.);
- il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili (art. 161, comma 2, lett. d), L.F.);
- un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta (art. 161, comma 2, lett. e), L.F.);
- relazione giurata resa da un professionista indipendente di cui all'art. 160, comma 2, L.F.

Fasi della transazione fiscale

- 2) avvio dell'attività istruttoria da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'agente della riscossione:**
liquidazione dei tributi dovuti e rilascio al debitore della certificazione attestante l'entità del complessivo debito tributario e quella del debito iscritto a ruolo, scaduto o sospeso
- 3) (eventuale) contraddittorio tra le parti** concernente la certificazione del debito tributario e l'inserimento di modifiche alla proposta transattiva
- 4) pronuncia della direzione provinciale delle Entrate** (conforme al parere della direzione regionale) che si traduce nell'espressione del voto sulla proposta concordataria (ovvero, con riferimento all'accordo di ristrutturazione dei debiti, nella firma dell'atto di transazione fiscale)
- 5) (eventuale) impugnazione in caso di diniego** o di rigetto della proposta di transazione fiscale.

Grazie per l'attenzione

Per contatti:

marcello.pollio@bureauplattner.com

www.bureauplattner.com

bureau **Plattner**

bureau **Plattner**

© marcello.pollio@bureauplattner.com